

Leonardo Intelligence

COMITATO PER GLI STUDI LEGISLATIVI

ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE INVESTIGAZIONI E SICUREZZA

SEDE: VIA FASANA N.28, 00195 ROMA - C.F. 97668610583

WWW.LEONARDOINTELLIGENCE.IT - INFO@LEONARDOINTELLIGENCE.IT

Roma, 27 Aprile 2019

Oggetto: l'investigatore privato e il GPS. Liceità d'utilizzo. Parere.

ALL'ASSOCIATO RICHIEDENTE

VIA EMAIL

e, per conoscenza

A TUTTI GLI ASSOCIATI

VIA TELEMATICA

VISTA la richiesta di parere pervenuta da un associato a questo Comitato per gli Studi Legislativi che, chiede: *"...viste le modifiche introdotte dal nuovo regolamento generale privacy GDPR (...) gradirei Vs parere su cambia per la possibilità di utilizzo del gps? Grazie"*;

si risponde per quanto segue:

La possibilità per un investigatore privato di indagare su una persona tramite un sistema di rilevamento GPS, al fine di "seguirla" e di ricostruirne gli spostamenti, ha avuto nel tempo notevoli mutamenti ed ancora oggi, purtroppo, è motivo di discussione. L'utilizzo di questo sistema è strettamente connesso al tema della sorveglianza elettronica e, conseguentemente, ci costringe a diversi interrogativi. Non vi è purtroppo una specifica norma sul punto - ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/10, con tutti i limiti esistenti in capo a un decreto ministeriale - e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all'utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria. Secondo i giudici della Suprema Corte, "seguire" una persona tramite un rilevatore GPS rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento ed è perfettamente eseguibile (Cassazione, 7 gennaio 2010 n. 9416 – Cassazione, 15 dicembre 2009, n. 9667 - Cassazione n. 15396/2008 – Cassazione n. 3017/2008). Vi è pertanto un orientamento giurisprudenziale consolidato e favorevole, sebbene, questo venga applicato esclusivamente al settore dell'investigazione pubblica.

In tema di investigazione privata, il D.M. n. 269/2010 definisce l'attività di indagine in ambito privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e la ricerca di persone scomparse. Tale DM, all'art. 5 comma 2, prevede espressamente che: *"i soggetti autorizzati possono svolgere....(omissis).... attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici"*. Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante



l'utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. Ciò nonostante, potrebbe capitare, di essere denunciati comunque per il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (illecita interferenza nella vita privata). Ma perché questo avviene? Molte volte per ignoranza normativa o talvolta per semplice dispetto da parte della persona che viene a conoscenza di essere stato oggetto di controllo e pedinamento.

Articolo di legge 615 bis c.p. punisce chiunque si procuri notizie o immagini attinenti la vita privata di una persona mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora che si stiano svolgendo nei luoghi di privata dimora. Il GPS non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora, l'autovettura (anche se esistono sentenze contraddittorie) non è un luogo di privata dimora, ed è quindi abbastanza semplice convenire come qualsiasi denuncia sull'utilizzo del GPS da parte dell'investigatore privato sia solo un pretesto per arrecare fastidi, un inutile perdita di tempo ed ovviamente di denaro.

Quanto precede risponde, però, solo alla frequente domanda se l'utilizzo del GPS sia lecito o meno da un punto di vista penale. Vi è però un altro aspetto da tenere in considerazione, certamente non meno importante, ed è relativo al diritto alla privacy della persona oggetto di indagine. I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza). Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016 con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte.

Questo aspetto – che nulla ha a che vedere con la irrilevanza penale sull'utilizzo del GPS – è spesso tralasciato, la conseguenza è che la denuncia penale viene inizialmente archiviata, ma non è inusuale, che successivamente una nuova denuncia venga riproposta con successo relativamente alla violazione della tutela dei dati personali, proprio perché, non sono stati presi i dovuti accorgimenti e rispettati gli adempimenti previsti dalla nuova normativa sulla privacy. La conseguenza di tutto questo sarà comunque l'archiviazione della denuncia per illecita interferenza nella vita privata, cui seguirà però, una pesantissima multa per violazione del GDPR, fatta salva la possibilità che questa violazione non comporti essa stessa una responsabilità penale per inesistenza del bilanciamento dei diritti di cui sopra.

Si ricorda, inoltre, che per utilizzare il GPS resta indispensabile provvedere alla compilazione del registro degli affari, acquisire un incarico scritto con cui viene appunto evidenziato il rapporto tra committente e persona oggetto di indagine, nonché, la specifica del diritto da tutelare in sede giudiziaria.

In conclusione, si può ragionevolmente ritenere legittimo l'uso di un sistema GPS da parte di un investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona, purché esso sia eseguito nel rispetto della nuova normativa privacy e venga utilizzato per tutelare o difendere in sede giudiziaria diritti individuali fondamentali.

Autori

G. L. Rabita

*Tenente dei Carabinieri in congedo
Socio Fondatore della Leonardo Intelligence
Docente Univ. di Legislazione delle Investigazioni Private
Docente Univ. di Metodologie e Tecniche Investigative
Perito iscritto all'Albo del Trib. Ord. di Roma Sez. Penale
Titolare dell'Istituto Investigativo Leon Rabi
RPD-DPO e Consulente Privacy per il settore investigativo*

A. Pedicone

*Consigliere per gli Studi Legislativi - Leonardo Intelligence
Titolare dell'Agenzia Investigativa "Andrea Pedicone & Partners"
Già Docente dell'Università di Messina
Già Docente dell'Università del Molise
Già Docente dell'Università Sapienza di Roma
Già Investigatore di fiducia dell'A.N.F.
RPD-DPO e Consulente Privacy per il settore investigativo*